

PERVENUTA
18 LUG. 2003
UFFICIO SEGRETERIA

BANCA D'ITALIA A.C. - SERVIZIO SEGRETERIATO	
N. 165619	11 LUG 2003
RD/FASC _____	S/FASC _____

B17

BANCA D'ITALIA
Vigilanza Creditizia e Finanziaria
Direzione Servizio Concorrenza, Normativa
e Affari Generali

ROMA

PERVENUTA
18 LUG. 2003
UFFICIO SEGRETERIA

PERVENUTA ALLA
SEGRETERIA VEC
IL 11 LUG. 2003

Contratti bancari (pos. 1195-II)


Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione *omnibus*) – Condizioni generali per l'utilizzo di carte di credito – Disposizioni comuni sui servizi di investimento

Si fa seguito alla lettera della scrivente prot. LG n. 1131 del 27 febbraio scorso, con la quale è stata trasmessa la modulistica sopra indicata, come noto, oggetto di "protocolli di intesa" con le Associazioni dei consumatori facenti parte del tavolo di lavoro aperto in ABI.

Si trasmette ora una nuova versione dell'indicata modulistica, aggiornata sulla base di alcune indicazioni espresse da codesta Autorità.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale occorrenza, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Zadra)



Allegati
GS.

**FIDEIUSSIONE A GARANZIA
DELLE OPERAZIONI BANCARIE
(FIDEIUSSIONE OMNIBUS)**

Spett.le... (banca)

Con la presente, Vi comunico di costituirmi fideiussore/Vi comunichiamo di costituirci fideiussori del e dei suoi successori o aventi causa, sino alla concorrenza dell'importo di euro per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi, fermo restando per la garanzia fideiussoria quanto previsto dall'art. 1948 cod. civ.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni.

Art. 1 – Oggetto della garanzia

1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art. 2 – Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti

1. Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 – Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni

1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore stesso.

Art. 4 – Recesso dalla garanzia

1. Il recesso del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti della banca finchè questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto e.....⁽¹⁾.

2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace nei confronti della banca, ai sensi del precedente comma 1, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

3. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il fideiussore può recedere dalla fideiussione, con l'effetto che il fideiussore stesso sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Art. 5 – Informazioni sull'andamento del rapporto garantito

1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.

2. La banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

3. Indipendentemente da quanto disposto dal precedente comma 2, la banca comunica al fideiussore - nei limiti ed alle condizioni ivi previsti - le medesime informazioni con cadenza e secondo le modalità di comunicazione indicate nell'allegato modulo.

Art. 6 – Responsabilità del fideiussore

1. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Art. 7 – Pagamento del fideiussore

1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

¹ La clausola va integrata prevedendo il termine trascorso il quale diviene efficace nei confronti della banca la comunicazione di recesso.

2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore.

Art. 8 – Invalidità dell'obbligazione garantita

1. Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.

Art. 9 – Recesso dal rapporto garantito

1. La banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti.

Art. 10 – Efficacia della fideiussione

1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.

2. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.

Art. 11 – Invio della corrispondenza al fideiussore

1. L'invio al fideiussore di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca - anche relative al presente contratto - saranno fatti al fideiussore con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

Art. 12 – Segnalazione della garanzia

1. Il fideiussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 13 – Clausole non applicabili ai consumatori

1. Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ. a favore di un soggetto che rivesta la medesima qualità ⁽²⁾ -

² Sul punto cfr. Corte di Giustizia CE 17 marzo 1998, n. C-45/96 nonchè Corte di Cassazione 11 gennaio 2001, n. 314.

fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso – non si applica quanto previsto dal:

- art. 2 (*annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti*);
- art. 7, comma 1 (*pagamento "a semplice richiesta scritta"*).

Contrattofideiussrevbankit\c\l\contratt